

**LEGGE PER LA  
COSTITUZIONE DELLA CONFEDERAZIONE AUSTRALIANA  
(9 LUGLIO 1900)**

Poiché i popoli della Nuova Galles del Sud, di Vittoria, del Sud-Australia, del Queensland e della Tasmania, devotamente confidando nella provvidenza d'Iddio Onnipotente, hanno consentito di unirsi in una indissolubile Repubblica federale sotto la corona del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda, e sotto la Costituzione che nel medesimo impera; e poiché è opportuno che si provveda all'ammissione, nella Confederazione, di alcune altre colonie dell'Australasia e d'altri possedimenti della Regina;

In nome della Suprema Maestà della Regina, in nome e per deliberazione dei Lordi e dei Comuni, convocati nell'attuale Parlamento e per autorità dei medesimi, ha forza di legge quanto segue:

Art. 1. Questa legge potrà essere citata come: *Legge per la Costituzione della Confederazione australiana*.

Art. 2. Le disposizioni di questa legge relative alla Regina saranno estese agli eredi e successori di Sua Maestà nella Sovranità del Regno Unito.

Art. 3. La Regina potrà legalmente, col parere del Consiglio Privato, dichiarare, per mezzo di un proclama, che, a datare da un giorno espressamente determinato, gli abitanti della Nuova Galles del Sud, di Vittoria, del Queensland e della Tasmania, e così pure dell'Australia Occidentale, se consti a Sua maestà che gli abitanti di questa vi consentano, saranno uniti in una Repubblica federale sotto il nome di «Confederazione australiana» (*Commonwealth of Australia*). Dopo il detto proclama la Regina potrà in qualunque tempo nominare un Governatore generale della Confederazione.

Art. 4. La Confederazione sarà costituita e la presente Costituzione avrà vigore nel giorno e dopo il giorno determinato in tal guisa. Ma i Parlamenti delle singole Colonie, dopo la promulgazione di questa legge, possono, sempre che vogliano, decretare leggi destinate ad entrare in vigore nel giorno così stabilito, come sopra è detto, come se fossero decretate entrando la Costituzione in vigore all'atto stesso della promulgazione di questa legge.

Art. 5. A questa legge e a tutte le altre decretate dal Parlamento della Confederazione in conformità della Costituzione saranno soggette le Corti, i giudici e i cittadini di

ciascuno Stato e d'ogni regione della Confederazione, nonostante qualsiasi disposizione contenuta nelle leggi dei singoli Stati; e le leggi della Confederazione avranno forza anche su tutti i bastimenti inglesi, eccetto i bastimenti da guerra di Sua Maestà, il cui primo porto di partenza o il cui porto di destinazione sia nel territorio della Confederazione.

Art. 6. «La Confederazione» (*The Commonwealth*) significherà «La Confederazione Australiana» quale è costituita in virtù della presente legge.

«Gli Stati» (*The States*) significheranno quelli delle colonie della Nuova Galles del Sud, della Nuova Zelanda, del Queensland, della Tasmania, di Vittoria, dell'Australia occidentale e del Sud-Australia, compresi i territori settentrionali di quest'ultima, in quanto ora fan parte della Confederazione, nonché le colonie e i territori che possono essere ammessi o costituiti dalla Confederazione come Stati; così ciascuna di queste parti costitutive della Confederazione avrà nome di «Stato» (*a State*).

«Stati originari» (*Original States*) significherà gli Stati facenti parte della Confederazione al suo costituirsi.

Art. 7. La legge del 1885 sul Consiglio federale dell'Australasia è abrogata dalla presente; non sono abrogate peraltro le leggi promulgate dal Consiglio federale stesso e vigenti al costituirsi della Confederazione.

Quelle leggi possono essere abrogate per ciascuno Stato dal Parlamento della Confederazione, o per ciascuna colonia che non sia uno Stato, dal rispettivo Parlamento.

Art. 8. Dopo la promulgazione di questa legge, la legge del 1895 sulle frontiere coloniali, non sarà più applicabile ad alcuna colonia che diventi uno Stato della Confederazione; ma la Confederazione stessa sarà considerata come una colonia a Governo autonomo (*Self-governing*) nell'applicazione di detta legge.

Art. 9. La Costituzione della Confederazione sarà la seguente:

## **COSTITUZIONE**

La presente Costituzione è divisa nel modo che segue:

Capitolo I. – Il Parlamento.

Parte I. – Generalità (art. 1-6).

» II. – Il Senato (art. 7-23).

» III. – La Camera dei rappresentanti (art. 24-40).

» IV. – Le due Camere del Parlamento (art. 41-50).

» V. – Poteri del Parlamento (art. 51-60).

- Capitolo II. – Il governo esecutivo (art. 61-70).
- » III. – L'ordinamento giudiziario (art. 71-80).
  - » IV. – Finanze e commercio (art. 81-105).
  - » V. – Gli Stati (art. 106-120).
  - » VI. – Nuovi Stati (art. 121-124).
  - » VII. – Disposizioni diverse (art. 125-127).
  - » VIII. – Modificazione della Costituzione (art. 128).

Formule.

## CAPITOLO I. – IL PARLAMENTO.

### PARTE I. – GENERALITÀ.

Art. 1. Il potere legislativo della Confederazione risiederà in un Parlamento federale, il quale consisterà della Regina, di un senato e di una Camera dei rappresentanti, e sarà chiamato «il Parlamento» ovvero «il Parlamento della Confederazione».

Art. 2. Un Governatore generale, nominato dalla regina, sarà il rappresentante di Sua Maestà nella Confederazione, ed avrà e potrà esercitare nella medesima, finché piaccia a Sua Maestà e sempre in obbedienza alla Costituzione, quei poteri e quelle funzioni di sovranità che a Sua Maestà piacerà di assegnargli.

Art. 3. Sarà corrisposta alla Regina dal fondo delle entrate fisse, per lo stipendio del Governatore generale, una somma annua, che fino a deliberazione diversa del Parlamento, sarà di 10.000 sterline.

Lo stipendio del Governatore generale non sarà modificato durante la sua permanenza in carica.

Art. 4. Le disposizioni di questa Costituzione relative al Governatore generale sono applicabili al Governatore generale in carica od a qualsiasi altra persona che la Regina potrà chiamare ad amministrare il Governo della Confederazione; ma tale persona non avrà facoltà di percepire altri salari dalla Confederazione in compenso di qualsiasi altro ufficio, finché continui ad amministrare il Governo della Confederazione.

Art. 5. Il Governatore generale stabilirà quelle epoche che stimerà opportune per tenere le sessioni del Parlamento; potrà di tempo in tempo, con un proclama o con altro mezzo, prorogare il Parlamento, come potrà altresì sciogliere la Camera dei rappresentanti.

Dopo le elezioni generali il Parlamento dovrà essere riconvocato entro il termine non superiore ai trenta giorni da quello stabilito per il rendiconto delle votazioni (*return of writs*).

Il Parlamento sarà convocato entro sei mesi dalla costituzione della Confederazione.

Art. 6. Dovrà tenersi una sessione del Parlamento almeno nell'anno, diguisachè non trascorrano mai dodici mesi fra l'ultima seduta di una sessione parlamentare e la prima della sessione successiva.

## PARTE II. – IL SENATO.

Art. 7. Il Senato sarà composto di senatori d'ogni singolo Stato, direttamente eletti dal popolo in ciascuno di essi il quale vota, finché il Parlamento non disponga in modo diverso, come un solo corpo elettorale (*electorat*).

Ma finché il Parlamento della Confederazione non provveda diversamente, il Parlamento dello Stato del Queenslan, se questo sarà uno Stato originario, può emanare leggi le quali dividano lo Stato in più circoscrizioni e determinare il numero dei senatori da eleggersi in ciascuna di esse: e in assenza di simili disposizioni l'intero Stato formerà un solo corpo elettorale.

Finché il Parlamento non provveda in modo diverso vi saranno senatori per ogni Stato originario. Il Parlamento può fare leggi intese a diminuire o ad accrescere il numero dei senatori per ciascuno Stato, ma sempre in modo che sia mantenuta una rappresentanza uguale pei diversi Stati originari e che nessuno di questi abbia mai meno di sei senatori. I senatori saranno eletti per un periodo di sei anni ed il nome degli eletti da ciascuno Stato sarà autenticato dal Governatore o dal Governatore generale.

Art. 8. La qualifica di elettore dei senatori sarà, in ciascuno Stato, quale è prescritta dalla presente Costituzione o dal Parlamento, e così anche la qualifica di elettore dei membri della Camera dei rappresentanti; ma nelle elezioni dei senatori ogni elettore deve votare una volta solamente.

Art. 9. Il Parlamento della Confederazione può far leggi che determinino i metodi da seguire per l'elezione dei senatori, ma questi metodi dovranno essere uniformi in tutti gli Stati. Sempre subordinatamente a tali leggi, il Palamento di ciascuno Stato può far leggi che determinino le modalità per l'elezione dei senatori nel rispettivo Stato.

Il Parlamento di uno Stato può far leggi intese a determinare le epoche e i luoghi nei quali si procederà alle elezioni dei senatori per lo Stato stesso.

Art. 10. Finché il Parlamento non provveda in modo diverso, sempre subordinatamente a questa Costituzione, le leggi in vigore in ciascuno Stato nel momento attuale, relative

alle elezioni per la più numerosa delle Camere del Parlamento dello Stato, saranno applicate nella misura del possibile alle elezioni dei senatori per lo Stato medesimo.

Art. 11. Il Senato può procedere al disbrigo dei suoi affari nonostante che un qualsiasi Stato abbia ancora mancato di provvedere alla propria rappresentanza in Senato.

Art. 12. Il Governatore di un qualsiasi Stato può provocare le convocazioni per le elezioni senatoriali nello Stato. Nel caso di scioglimento del Senato le convocazioni debbono avvenire entro dieci giorni dalla proclamazione dello scioglimento.

Art. 13. Come più presto sarà possibile dopo la prima riunione del Senato e dopo ogni prima riunione del Senato consecutiva ad uno scioglimento, il Senato procederà alla divisione dei senatori, eletti da ciascuno Stato, in due classi di numero per quanto è possibile eguale; ed i posti dei senatori della prima classe diverranno vacanti allo spirare del terzo anno, e i posti di quelli di seconda classe allo spirare del sesto anno, a decorrere dalla prima assunzione delle loro funzioni.

Le elezioni ai posti vacanti avranno luogo entro l'anno allo spirar del quale i posti debbono rendersi vacanti.

Per l'applicazione di questo articolo la prima assunzione delle funzioni (*term of service*) di un senatore dovrà esser computata al 1° gennaio consecutivo al giorno della sua elezione, eccetto nei casi di prima elezione e della elezione susseguente allo scioglimento del Senato, nei quali casi sarà computata al 1° gennaio precedente il giorno della sua elezione.

Art. 14. Ancorchè il numero dei senatori per uno Stato sia aumentato o diminuito, il Parlamento della Confederazione può prendere, rispetto alla vacanza dei posti di senatore per lo Stato stesso, i provvedimenti che stimerà necessari per mantenere la regolarità nella rotazione.

Art. 15. Se un posto di senatore diviene vacante prima che questi giunga al termine estremo delle sue funzioni, le Camere del Parlamento dello Stato per il quale fu eletto, riunendosi e deliberando insieme eleggeranno una persona che occupi il posto fino allo spirare di quel termine, o fino alla elezione di un successore, come qui appreso si provvede, secondo quale delle due scadenze si verifichi per prima. Ma se le Camere del Parlamento dello Stato non siedono quando la vacanza viene notificata, il Governatore dello Stato, previo parere del Consiglio esecutivo (*Executive Council*), può nominare una persona che occupi il posto fino allo spirare del quattordicesimo giorno dalla riapertura della prossima sessione parlamentare, o fino all'elezione di un successore, secondo quale delle due scadenze si verifichi prima.

Alle susseguenti elezioni generali dei membri della Camera dei rappresentanti, o alle susseguenti elezioni dei senatori per lo Stato, a seconda che avvengano prima le une o le

altre, se non è ancora spirato il detto termine, sarà eletto un successore per occupare il posto vacante, dalla data delle sua elezione fino allo spirare del termine.

Il nome di ciascun senatore così nominato od eletto sarà autenticato dal Governatore dello Stato o dal Governatore generale.

Art. 16. Le condizioni per essere senatore saranno le stesse che si richiedono per essere membri della Camera dei rappresentanti.

Art. 17. Il Senato, prima di procedere al disbrigo d'ogni altro affare, eleggerà un senatore all'ufficio di Presidente del Senato; e quante volte tale ufficio si renda vacante dovrà eleggere fra i senatori il proprio Presidente.

Il Presidente cesserà di mantenere il suo ufficio se cessi di essere senatore. Egli può essere rimosso dall'ufficio per voto del Senato, o può dimettersi dall'ufficio o dal suo seggio con una lettera indirizzata al Governatore generale.

Art. 18. Prima o nel corso di un'assenza del Presidente, il Senato può eleggere un senatore che in assenza di lui ne adempia le funzioni.

Art. 19. Un senatore, con lettera indirizzata al Presidente o al Governatore generale, se non c'è il Presidente, o se è assente dalla Confederazione, può dimettersi dal suo seggio, che diverrà in conseguenza vacante.

Art. 20. Il posto di un senatore diverrà vacante se per due mesi consecutivi in una sessione parlamentare mancherà d'attendere ai lavori del Senato senza un regolare permesso dal medesimo accordato.

Art. 21. Quando si verifichi una vacanza nel Senato, il Presidente, o se non c'è il Presidente o se questi è fuori della Confederazione, il Governatore generale la notificherà al Governatore dello Stato in rappresentanza del quale la vacanza si è verificata.

Art. 22. Finché il Parlamento non provveda in modo diverso, per costituire un'adunanza del Senato capace di esercitare i suoi poteri, sarà necessaria la presenza di almeno un terzo del numero totale dei senatori.

Art. 23. Le questioni che si agitano in Senato saranno risolte a maggioranza di voti; e ciascun senatore disporrà di un voto. Il Presidente avrà diritto, in ogni caso, ad un voto; e quando vi sia parità di voti la questione s'intenderà risolta negativamente.

### PARTE III. – LA CAMERA DEI RAPPRESENTANTI.

Art. 24. La Camera dei rappresentanti sarà composta di membri direttamente eletti dal popolo della Confederazione; il numero dei quali sarà, per quanto è possibile, doppio di quello dei senatori.

Il numero dei membri eletti nei differenti Stati sarà proporzionale al rispettivo numero dei cittadini, e, finché il Parlamento non provveda in modo diverso, sarà determinato, quando occorra, nel modo seguente:

1° Sarà stabilita una quota dividendo il numero dei cittadini della Confederazione, quale risulta dalle ultime statistiche della medesima, per il numero dei senatori moltiplicato per due;

2° Il numero dei membri che debbono essere eletti in ciascuno Stato sarà determinato dividendo il numero dei cittadini dello Stato, quale risulta dalle ultime statistiche della Confederazione, per la quota ottenuta come sopra; e se il resto della divisione è maggiore della metà della quota stessa, sarà eletto dallo Stato un senatore in più.

Ma ad onta di quanto il presente articolo dispone, in ogni Stato originario dovranno essere eletti almeno cinque membri.

Art. 25. Per l'applicazione dell'articolo precedente, se una legge di qualsiasi Stato esclude le persone appartenenti a determinate razze dal diritto di voto nelle elezioni per la più numerosa delle Camere del Parlamento dello Stato stesso, nel computo dei cittadini dello Stato o della Confederazione le persone appartenenti a quelle razze residenti nello Stato non sono da conteggiare.

Art. 26. Ad onta di quanto dispone l'articolo 24, il numero dei membri che ogni Stato dovrà eleggere alle prime prossime elezioni sarà il seguente:

Nuova Galles del Sud	23
Vittoria	20
Queensland	8
Sud-Australia	6
Tasmania	5

Nondimeno, se l'Australia Occidentale fosse uno Stato originario, il numero sarà invece il seguente:

Nuova Galles del Sud	26
Vittoria	23
Queensland	9
Sud-Australia	7
Australia Occidentale	5
Tasmania	5

Art. 27. Subordinatamente alla presente Costituzione, il Parlamento può far leggi per accrescere o diminuire il numero dei membri della Camera dei rappresentanti.

Art. 28. Ogni Camera dei rappresentanti durerà tre anni dalla prima sua seduta, e non mai di più, ma potrà essere disciolta dal Governatore generale.

Art. 29. Finché il Parlamento della Confederazione non provveda in altro modo, il Parlamento di ciascuno Stato può far leggi che determinino le circoscrizioni per le quali possono essere eletti in ogni Stato membri della Camera dei rappresentanti, ed il numero dei membri da eleggere per ogni circoscrizione. Una circoscrizione non può essere costituita di parti di Stati diversi.

In assenza di altre disposizioni, ciascuno Stato formerà un sol corpo elettorale.

Art. 30. Fino a disposizione contraria del Parlamento, la qualità d'elettore dei membri della Camera dei rappresentanti corrisponderà in ciascuno Stato a quella definita dalle leggi dello Stato medesimo per la qualifica d'elettore della più numerosa delle Camere del Parlamento dello Stato; ma nell'elezione di detti membri ogni elettore voterà una volta soltanto.

Art. 31. Finché il Parlamento non provveda in modo diverso, sempre subordinatamente alla presente Costituzione, la legge vigente in ciascuno Stato nel momento attuale sulle elezioni per la più numerosa delle Camere del Parlamento dello Stato, sarà applicata, per quanto è possibile, alle elezioni, nello Stato stesso, dei membri della Camera dei rappresentanti.

Art. 32. Il Governatore generale in Consiglio può provvedere alla convocazione per le elezioni generali dei membri della Camera dei rappresentanti.

Dopo le prime elezioni generali le convocazioni elettorali saranno fatte entro dieci giorni dal termine normale o dal proclama di scioglimento di una Camera dei rappresentanti.

Art. 33. Quando si verifichi una vacanza nella Camera dei rappresentanti, lo *Speaker* farà la convocazione per l'elezione d'un nuovo membro; se non c'è lo *Speaker* o se questi è assente dal territorio della Confederazione, il Governatore generale in Consiglio potrà provvedere alla convocazione.

Art. 34. Fino a disposizione contraria del Parlamento, le qualità richieste per esser membro della Camera dei rappresentanti saranno le seguenti: 1° avere ventun anno compiuti, essere un elettore avente diritto di voto nelle elezioni dei membri della Camera stessa od esser persona avente titoli sufficienti per esser elettore, ed aver risieduto da almeno tre anni entro i confini della Confederazione quali sono stabiliti nell'epoca della sua elezione; 2° essere suddito della Regina sia per nascita, sia per naturalizzazione ottenuta da cinque anni almeno, in base alla legge del Regno Unito o di una colonia divenuta o che diviene Stato, o della Confederazione o d'uno Stato.

Art. 35. La Camera dei rappresentanti, prima di procedere al disbrigo d'ogni altro affare, eleggerà uno dei suoi membri alla carica di *Speaker*, e quando l'ufficio di *Speaker* si renda vacante, la Camera eleggerà di nuovo un altro membro a tale funzione. Lo *Speaker* cesserà dal suo ufficio se cessi d'essere membro della Camera. Egli può esser rimosso dall'ufficio con un voto della Camera o può rassegnare le sue dimissioni dall'ufficio o dal seggio, con lettera indirizzata al Governatore generale.

Art. 36. Prima o nel corso d'un'assenza dello *Speaker*, la Camera dei rappresentanti può eleggere un membro che, in assenza di esso, ne adempia le funzioni.

Art. 37. Un membro, con lettera indirizzata allo *Speaker* o al Governatore generale, se lo *Speaker* non c'è od è assente dalla Confederazione, può dimettersi dal seggio, che in conseguenza diviene vacante.

Art. 38. Il seggio di un membro sarà considerato vacante se per due mesi consecutivi, entro una sessione parlamentare, egli manchi di attendere alle sedute della Camera senza averne avuto da questa il permesso.

Art. 39. Finché il Parlamento non provveda in modo diverso, per costituire una seduta della Camera dei rappresentanti capace di esercitare i suoi poteri, sarà necessaria la presenza di almeno un terzo del numero totale dei membri della Camera stessa.

Art. 40. Le questioni che si agitano nella Camera dei rappresentanti saranno risolte a maggioranza di voti, escluso lo *Speaker*. Questi non voterà tranne nei casi di parità di voti, nei quali il suo voto sarà decisivo.

#### PARTE IV. – LE DUE CAMERE DEL PARLAMENTO.

Art. 41. Nessuna persona adulta che abbia od acquisti il diritto di voto nelle elezioni per la Camera più numerosa del Parlamento d'uno Stato, finché questo diritto gli appartenga, potrà da alcuna legge della Confederazione essere impedito di votare nelle elezioni per ciascuna delle due Camere del Parlamento federale.

Art. 42. Ogni senatore ed ogni membro della Camera dei rappresentanti, prima di prender possesso del proprio seggio, deve fare e sottoscrivere, davanti al Governatore generale o a persona dal medesimo autorizzata, un giuramento o dichiarazione di fedeltà nella forma del modulo annesso a questa Costituzione.

Art. 43. Nessun membro d'una delle due Camere del Parlamento potrà essere eletto e sedere come membro nell'altra Camera.

Art. 44. Non potrà essere eletto e sedere come senatore né come membro della Camera dei rappresentanti:

1° Chi abbia impegni di fedeltà e d'obbedienza o d'interesse con una potenza straniera; né chi sia suddito o cittadino od ammesso a goder dei diritti o privilegi di suddito o di cittadino d'una potenza straniera; o

2° Chi sia sotto l'accusa di tradimento o sia imputato o sul punto d'esser condannato per qualsiasi offesa punibile in base alle leggi della Confederazione o d'uno Stato con un anno o più di carcere; o

3° Chi sia fallito o insolvente non riabilitato; o

4° Chi abbia dalla Corona un ufficio retribuito od una pensione pagabile ad arbitrio della Corona, prelevata sui redditi della Confederazione; o

5° Chi abbia un interesse pecuniario diretto o indiretto in rapporto coll'amministrazione della Confederazione a titolo diverso da quello di membro o cointeressato in una Società costituita che conti più di venticinque persone.

Ma il § 4 non si applica alle funzioni di Ministro di Stato della Regina per la Confederazione né a quelle di Ministro della Regina per uno Stato, né al godimento di uno stipendio, mezzo stipendio, o pensione percepita come ufficiale dell'esercito o dell'armata della Regina, né al godimento di una paga da parte di ufficiali o appartenenti alle forze navali o militari della Confederazione, per parte di persone i cui servizi non sono interamente prestati alla Confederazione stessa.

Art. 45. Se un senatore o un membro della Camera dei rappresentanti:

1° incorra in alcuna delle ragioni di incompatibilità menzionate nell'articolo che precede;

2° o profitti, per via di cessione, transazione, od altro, di qualche legge relativa al fallimento od ai debitori insolventi;

3° o percepisca od accetti di percepire un salario o una remunerazione per servizi resi alla Confederazione o per servizi resi in Parlamento od alcuna persona o Stato; il suo seggio diverrà per ciò stesso vacante.

Art. 46. Finché il Parlamento non provveda in modo diverso, ogni persona che questa Confederazione dichiara incapace di sedere come senatore o membro della Camera dei rappresentanti, per ogni giorno che occupi indebitamente tale ufficio, sarà tenuto a pagare una somma di lire cento a chi contro di lui faccia ricorso presso un tribunale competente.

Art. 47. Finché il Parlamento non provveda in modo diverso, ogni questione concernente la qualità di senatore o di membro della Camera dei rappresentanti o relativa ad una vacanza in una delle due Camere del Parlamento, come pure ogni questione di elezioni contestate per una delle due Camere sarà giudicata dalla Camera nella quale la questione stessa è sollevata.

Art. 48. Finché il Parlamento non provveda in modo diverso, ogni senatore ed ogni membro della Camera dei rappresentanti riceveranno un'indennità di 400 sterline all'anno a contare dal giorno in cui prenderanno possesso del loro seggio.

Art. 49. I poteri, i privilegi, le immunità del Senato e della Camera dei rappresentanti e dei membri delle Commissioni di ciascuna Camera saranno quali verranno stabiliti dal Parlamento, e finché non siano stabiliti saranno conformi a quelli della Camera dei Comuni nel Parlamento del Regno Unito e dei suoi membri e delle sue Commissioni al momento della costituzione della Confederazione.

Art. 50. Ciascuna Camera del Parlamento può decretar norme e regolamenti (*rules and orders*) rispetto:

1° Al modo nel quale poteri, privilegi e immunità possono essere esercitati e conservati;

2° All'ordine e alla procedura dei suoi affari e delle discussioni, tanto separatamente, quanto in unione all'altra Camera.

#### PARTE V. – POTERI DEL PARLAMENTO.

Art. 51. Il Parlamento avrà facoltà, subordinatamente a questa Costituzione, di decretar leggi per la pace, l'ordine e il buon governo della Confederazione in materia di:

- 1° Industria e commercio nei rapporti con altri paesi e fra uno Stato e l'altro;
- 2° Tasse, ma senza far distinzioni fra gli Stati né fra le parti degli Stati;
- 3° Diritti sulla produzione o l'esportazione dei prodotti, ma per modo che tali diritti siano per tutta la Confederazione uniformi;
- 4° Prestiti sul credito pubblico della Confederazione;
- 5° Servizio postale, telegrafico, telefonico e simili;
- 6° Difesa navale e militare della Confederazione e dei singoli Stati, e controllo delle forze destinate a dare esecuzione e curare l'osservanza delle leggi della Confederazione;
- 7° I fari, i battelli a illuminazione, fanali e galleggianti;
- 8° Osservazioni astronomiche e meteorologiche;
- 9° Quarantene;
- 10° Pesca nelle acque australiane entro i limiti territoriali;
- 11° Censimento e statistica;
- 12° Circolazione, moneta, corso legale;

- 13° Banche, all'infuori di quelle di Stato, ed anche banche di Stato estese oltre i limiti dello Stato in questione; incorporazione delle banche ed emissione di carta moneta;
- 14° Assicurazioni, all'infuori delle assicurazioni di Stato; ed anche assicurazioni di Stato, se estese oltre i confini dello Stato in questione;
- 15° Pesi e misure;
- 16° Lettere di cambio e biglietti all'ordine;
- 17° Fallimenti e insolvenza;
- 18° Diritti d'autore, brevetti d'invenzione, modelli e marchi di fabbrica;
- 19° Naturalizzazione e stranieri;
- 20° Corporazioni straniere e società di commercio e finanziarie costituite entro il territorio della Confederazione;
- 21° Matrimonio;
- 22° Divorzio e questioni matrimoniali, e, in relazione a queste, patria potestà, custodia e tutela dei minorenni;
- 23° Pensioni d'invalidità e vecchiezza;
- 24° Il servizio e l'esecuzione nella Confederazione delle procedure civili e penali e il giudizio dei tribunali dello Stato;
- 25° Il riconoscimento nella Confederazione delle leggi, atti pubblici, documenti d'archivio (*records*) e atti giudiziari degli Stati;
- 26° La gente di ogni razza, che non sia l'aborigena in ciascuno Stato, per la quale sia creduto necessario di fare leggi speciali;
- 27° Immigrazione ed emigrazione;
- 28° L'affluenza dei criminali;
- 29° Gli affari esteri;
- 30° Le relazioni della Confederazione colle isole del Pacifico;
- 31° L'acquisto a giusti termini di proprietà d'uno Stato o di private persone per qualsiasi scopo rispetto al quale il Parlamento abbia facoltà di legiferare;
- 32° Il controllo delle ferrovie, relativamente ai trasporti per interessi militari o navali della Confederazione;
- 33° L'acquisto, col consenso di uno Stato, di qualsiasi ferrovia dello Stato, alle condizioni stabilite fra la Confederazione e lo Stato stesso;
- 34° La costruzione o l'estensione di ferrovie in uno Stato col consenso di questo;
- 35° La conciliazione e l'arbitrato per prevenire e comporre le divergenze industriali che si estendano oltre i limiti d'uno Stato;

36° Le materie rispetto alle quali la presente Costituzione contiene delle disposizioni con riserva di validità, finché il Parlamento non provveda in modo diverso;

37° Le materie sottoposte al Parlamento della Confederazione dal Parlamento d'uno Stato o dai Parlamenti di più Stati, ma in modo che la legge si estenda solamente agli Stati i cui Parlamenti glie l'hanno sottoposte o che posteriormente abbiano adottato la legge;

38° L'esercizio nella Confederazione, a richiesta e col consenso dei Parlamenti di tutti gli Stati interessati, di qualsiasi potere che al momento della promulgazione di questa Costituzione possa essere esercitato dal Parlamento del Regno Unito o dal Consiglio federale australiano;

39° Le questioni incidentali relative all'esercizio di un potere derivante dalla presente Costituzione o al Parlamento od all'una delle due Camere o al Governo della Confederazione o al potere giudiziario federale o ad uno dei servizi amministrativi o ad una singola autorità della Confederazione.

Art. 52. Il Parlamento, sempre subordinatamente a questa Costituzione, avrà il potere esclusivo di far leggi per la pace, per l'ordine pubblico e per il buon governo della Confederazione rispetto:

1° Alla sede del Governo della Confederazione e a tutti i luoghi acquistati dalla Confederazione per scopi di pubblico interesse;

2° A questioni relative ad ogni categoria di servizi pubblici, il controllo dei quali dalla presente Costituzione sia deferito al Governo esecutivo della Confederazione;

3° Ad altre questioni dichiarate dalla presente Costituzione d'esclusiva competenza del Parlamento.

Art. 53. Le proposte di legge che dispongano di entrate o di fondi o che impongano tasse non possono emanare dal Senato. Ma una proposta di legge non sarà considerata intesa a disporre di rendite o di fonti né a imporre tasse, sol perché contenga disposizioni per la imposizione o l'appropriazione d'ammende e d'altre pene pecuniarie o per la domanda, il pagamento o l'appropriazione di diritti per licenze o per servizi dipendenti dalla legge proposta.

Il Senato non può modificare proposte di legge che impongano tasse né quelle che dispongano di rendite o fondi per i servizi annui ordinari del Governo.

Il Senato non può modificare proposte di legge in modo da aumentare alcuna imposta o tassa a carico del popolo.

Il Senato può, in qualunque momento, rinviare alla Camera dei rappresentanti qualsiasi progetto di legge che esso non abbia facoltà di modificare, richiedendo con un

messaggio l'omissione o la modificazione di qualche articolo o di qualche disposizione contenuta nel progetto. E la Camera dei rappresentanti può, se lo creda conveniente, deliberare questa o quella delle omissioni o degli emendamenti suggeriti, con o senza modificazioni.

Eccetto nei casi di cui nel presente articolo, il Senato ha poteri uguali a quelli della Camera dei rappresentanti rispetto a tutti i progetti di legge.

Art. 54. Le proposte di legge che dispongono di entrate o di fondi per i servizi ordinari annuali del Governo non debbono disporre d'alcun'altra materia.

Art. 55. Le leggi che impongono tasse debbono disporre soltanto di tale imposizione; ed ogni altra norma in esser contenuta relativa ad altra materia sarà senza effetto.

Le leggi che impongono tasse, salvo quelle che impongano diritti di dogana e gabelle, debbono disporre di un solo soggetto di tassazione; ma quelle che impongono diritti di dogana disporranno di questi solamente e quelle che impongono gabelle disporranno solamente di queste.

Art. 56. I voti, le deliberazioni e le proposte di legge che dispongano di rendite o di fondi non avranno efficacia definitiva se le relative disposizioni non siano, durante la sessione, approvate con messaggio del Governatore generale, diretto alla Camera nella quale la proposta sorse.

Art. 57. Se la Camera dei rappresentanti approva una proposta di legge ed il Senato la respinge o manca d'approvarla, o l'approva con emendamenti nei quali la Camera dei rappresentanti non intenda convenire, e se dopo un termine di tre mesi la Camera dei rappresentanti, nella stessa o nella susseguente sessione, approva nuovamente la proposta medesima con o senza qualsiasi emendamento deliberato, suggerito o ammesso dal Senato e il Senato la respinga o manchi di approvarla o l'approvi con emendamenti nei quali la Camera dei rappresentanti non intenda convenire, il Governatore generale può sciogliere il Senato e la Camera dei rappresentanti simultaneamente. Ma tale scioglimento non potrà aver luogo entro i sei mesi antecedenti alla normale dissoluzione della Camera dei rappresentanti per scadenza di termine.

Se dopo lo scioglimento la Camera dei rappresentanti torna ad approvare la proposta di legge con o senza qualsiasi emendamento deliberato, suggerito o ammesso dal Senato, e il Senato la respinga o manchi di approvarla o l'approvi con emendamenti nei quali la Camera dei rappresentanti non intenda convenire, il Governatore generale può convocare in seduta comune i membri del Senato e della Camera dei rappresentanti.

I membri presenti a questa seduta plenaria potranno deliberare e voteranno insieme sulla proposta di legge, quale è stata da ultimo approvata dalla Camera dei rappresentanti, e sopra gli emendamenti, se ve ne siano, che siano stati introdotti dall'una Camera e non approvati dall'altra; e quegli emendamenti che fossero approvati dall'assoluta

maggioranza del numero totale dei membri del Senato e della Camera dei rappresentanti si considereranno come adottati, e se la proposta di legge, cogli emendamenti, se ve ne siano, così adottati, è approvata dall'assoluta maggioranza del numero totale dei membri del Senato e della Camera dei rappresentanti dovrà considerarsi come debitamente deliberata dalle due Camere del Parlamento e sarà presentata al Governatore generale per l'approvazione della Regina.

Art. 58. Quando una proposta di legge, votata delle due Camere del Parlamento, è presentata al Governatore generale per l'approvazione della Regina, questi deve dichiarare, in base ai suoi poteri discrezionali, ma subordinatamente a questa Costituzione, che egli approva, in nome della Regina, ovvero che rifiuta l'approvazione o che la riserva all'arbitrio della Regina.

Il Governatore generale può rinviare alla Camera nella quale ebbe origine una proposta di legge, a lui trasmessa, come sopra è detto, e può unirvi gli emendamenti che intenda raccomandare; e la Camera può sopra tali raccomandazioni discutere.

Art. 59. La Regina può negare il proprio assenso ad una legge entro un anno dall'approvazione del Governatore generale e tale diniego appena sia notificato dal Governatore generale a ciascuna delle Camere del Parlamento, o a viva voce, o mediante un messaggio, o con un proclama renderà nulla la legge dal giorno in cui è stato reso noto il diniego in qualcuna di dette forme.

Art. 60. Una legge proposta e riservata all'arbitrio della Regina non avrà vigore a meno che, e non prima che, nel termine di due anni dal giorno nel quale fu presentata al Governatore generale, per l'assenso della Regina, il Governatore generale renda noto, o a viva voce o con un messaggio, a ciascuna delle Camere del Parlamento, o con un proclama, d'aver ricevuto l'assenso della Regina.

## CAPITOLO II. – IL POTERE ESECUTIVO.

Art. 61. Il potere esecutivo della Confederazione risiede nella Regina ed è esercitato dal Governatore generale come rappresentante della Regina ed si estende alla esecuzione ed osservanza di questa Costituzione come delle leggi della Confederazione.

Art. 62. Vi sarà un Consiglio esecutivo federale (*Federal Executive Council*) che assisterà il Governatore generale nel governo della Confederazione, ed i membri del Consiglio saranno scelti e convocati dal Governatore generale e presteranno giuramento come Consiglieri esecutivi (*Executive Councillors*) e rimarranno in carica finchè loro piaccia.

Art. 63. I provvedimenti di questa Costituzione relativi al Governatore generale in Consiglio (*Governor General in Council*) s'intenderanno riferibili al Governatore generale quando operi col parere del Consiglio esecutivo federale.

Art. 64. Il Governatore generale può nominare ufficiali che amministrino quei rami dell'amministrazione pubblica federale (*Departments of State*) i quali potranno essere istituiti dal Governatore generale in Consiglio.

Detti ufficiali rimarranno in carica finchè piaccia al Governatore generale. Essi saranno membri del Consiglio federale esecutivo e saranno i Ministri della Regina per lo Stato federale.

Dopo le elezioni generali nessun Ministro dello Stato potrà rimanere in carica per un periodo più lungo di tre mesi, se non diventi senatore o membro della Camera dei rappresentanti.

Art. 65. Finché il Parlamento non deliberi in modo diverso, i Ministri dello Stato non dovranno eccedere il numero di sette e dovranno tenere il loro ufficio come il Parlamento prescrive o, in assenza di prescrizioni, come il Governatore generale dispone.

Art. 66. Sarà corrisposta alla Regina, sulle entrate fisse della Confederazione, per gli stipendi dei Ministri di Stato, una somma annua, la quale, finché il Parlamento non provveda in modo diverso, non dovrà superare le 12.000 sterline all'anno.

Art. 67. Finché il Parlamento non provveda in modo diverso, la nomina e la revoca di tutti gli altri ufficiali del potere esecutivo della Confederazione dipenderanno dal Governatore generale in Consiglio, salvo quando le nomine siano deferite ad altra autorità o dal Governatore generale in Consiglio o da una legge della Confederazione.

Art. 68. Il comando in capo delle forze navali e militari della Confederazione spetta al Governatore generale come rappresentante della Regina.

Art. 69. In una data, o in date diverse, da stabilirsi dal Governatore generale dopo che la Confederazione sarà costituita, i seguenti rami della pubblica amministrazione di ciascuno Stato passeranno alla Confederazione:

Poste, telegrafi e telefoni;

Difesa navale e militare;

Fari, fanali e galleggianti;

Quarantene.

Ma i dipartimenti delle dogane e gabelle di ciascuno Stato passeranno alla Confederazione all'atto stesso in cui sarà costituita.

Art. 70. Rispetto alle materie che, per effetto di questa Costituzione, passano al potere esecutivo della Confederazione, tutti i poteri e tutte le funzioni che al costituirsi della Confederazione competono al «Governatore di una colonia» o al «Governatore col

parere del Consiglio esecutivo» o ad altra autorità della colonia, passeranno al Governatore generale, ovvero al Governatore generale in Consiglio, ovvero all'autorità che esercita analoghi poteri nella Confederazione, a seconda dei casi.

### CAPITOLO III. – IL POTERE GIUDIZIARIO.

Art. 71. Il potere giudiziario (*judicature*) della Confederazione risiederà in una Corte federale suprema, che sarà chiamata Alta Corte d'Australia (*High Court of Australia*), ed in quelle altre Corti federali che il Parlamento istituirà ed in quelle che il medesimo investirà di poteri giurisdizionali. L'Alta Corte sarà costituita di un Primo Presidente (*Chief Justice*) e d'un numero di giudici che sarà stabilito dal Parlamento e non sarà inferiore a due.

Art. 72. I giudici (*justices*) dell'Alta Corte e delle altre Corti creati dal Parlamento:

1° Saranno nominati dal Governatore generale in Consiglio;

2° Non potranno esser rimossi che dal Governatore generale in Consiglio, in base a proposta proveniente dalle due Camere del Parlamento nella medesima sessione, le quali sollecitino tale rimozione per malcontegno od incapacità provata,

3° Riceveranno il compenso che sarà stabilito dal Parlamento, e questo loro compenso non potrà subire diminuzioni durante il tempo che rimangono in carica.

Art. 73. L'Alta Corte avrà competenza, sotto riserva delle eccezioni e delle norme che il Parlamento stabilirà, di ricevere e decidere gli appelli contro tutti i giudizi, le ordinanze, le decisioni e le sentenze:

1° Di un giudice o di più giudici che abbiano esercitato la giurisdizione spettante in prima istanza all'Alta Corte;

2° D'un'altra Corte federale o d'una Corte che abbia esercitato una giurisdizione federale; o della Suprema Corte di uno Stato, o d'un'altra Corte di ogni singolo Stato contro di cui, al costituirsi della Confederazione, esistesse l'appello alla Regina in Consiglio (*Queen in Council*);

3° Della Commissione interfederale (*Inter-State Commission*), ma soltanto per questioni di diritto.

E il giudizio dell'Alta Corte sarà in tutti questi casi l'ultimo e definitivo.

Nessuna eccezione o norma può essere stabilita dal Parlamento la quale vieti all'Alta Corte di ricevere e di decidere appelli contro la Corte Suprema di singoli Stati in materie per cui, al costituirsi della Confederazione, già esistesse l'appello, contro la stessa Suprema Corte, alla Regina in Consiglio.

Finché il Parlamento non provveda in modo diverso, le condizioni e le restrizioni stabilite per gli appelli alla Regina in Consiglio contro le Supreme Corti dei singoli Stati saranno applicate agli appelli contro le medesime all'Alta Corte.

Art. 74. Non si potrà interporre appello alla Regina in Consiglio contro una decisione dell'Alta Corte sopra questioni comunque sorte relative ai limiti *inter se* fra i poteri costituzionali della Confederazione e quelli di uno Stato o di più Stati, o relative ai limiti *inter se* fra i poteri costituzionali di uno, due o più Stati, tranne quando la stessa Alta Corte dichiari trattarsi di una di quelle questioni che debbono esser decise da Sua Maestà in Consiglio.

L'Alta Corte si dichiarerà in questo senso quando le sia dimostrato che per ragioni speciali è necessario accordare tale dichiarazione; ed allora, senza ulteriori autorizzazioni, sarà interposto appello sulla questione a Sua Maestà in Consiglio.

A prescindere da quanto dispone questo articolo, la presente Costituzione non può limitare il diritto che alla Regina piaccia di esercitare, valendosi delle sue regie prerogative, di concedere speciali facoltà d'appello a Sua Maestà in Consiglio contro l'Alta Corte. Il Parlamento può far leggi che limitino le materie nelle quali sia lecito invocare tale facoltà, ma le proposte di legge che includono siffatte limitazioni saranno riservate dal Governatore generale all'arbitrio di Sua Maestà.

Art. 75. In tutte le materie:

- 1° Derivanti da trattati;
- 2° Concernenti i consoli od altri rappresentanti di paesi stranieri;
- 3° Nelle quali una delle parti sia la Confederazione od una persona in rappresentanza attiva o passiva della Confederazione;
- 4° Fra Stati, o fra residenti di Stati diversi o fra uno Stato ed un residente d'altro Stato;
- 5° Nelle quali s'invochi contro un pubblico ufficiale della Confederazione una citazione a comparire (*writ of mandamus*), un divieto od un'imposizione.

In tutti questi casi l'Alta Corte avrà giurisdizione di prima istanza.

Art. 76. Il Parlamento potrà far leggi che conferiscano all'Alta Corte la giurisdizione in prima istanza per materie:

- 1° Derivanti dalla presente Costituzione o relative alla sua interpretazione;
- 2° Derivanti da qualsiasi legge approvata dal Parlamento;
- 3° D'ammiragliato o di giurisdizione marittima;
- 4° Relative ad una medesima questione sollevata in base alle leggi dei diversi Stati.

Art. 77. Escluse le questioni di cui nei due precedenti articoli, il Parlamento può far leggi:

1° Per definire la giurisdizione di ogni altra Corte federale all'infuori dell'Alta Corte;

2° Per definire in quali limiti la giurisdizione delle Corti federali escluda quella che compete od è attribuita alle altre Corti dello Stato;

3° Per investire qualsiasi Corte dello Stato di giurisdizione federale.

Art. 78. Il Parlamento può far leggi che conferiscano il diritto di procedere contro la Confederazione o contro uno Stato per questioni che siano nei limiti del potere giudiziario.

Art. 79. La giurisdizione federale di ogni Corte può essere esercitata da quel numero di giudici che il Parlamento stabilisce.

Art. 80. I processi per accusa d'offese contro leggi della Confederazione dovranno esser portati avanti al giurì, e ciascuno di tali processi sarà tenuto nello Stato dove l'offesa ebbe luogo, e se l'offesa non ebbe luogo nel territorio d'alcuno Stato il processo sarà tenuto dove il Parlamento stabilirà.

#### CAPITOLO IV. – FINANZE E COMMERCIO.

Art. 81. Tutte le rendite e tutto il denaro esatto o ricevuto dal potere esecutivo della Confederazione costituiranno un fondo consolidato delle entrate (*Consolidated Revenue Fund*) di cui si disporrà per i fini della Confederazione stessa nei modi stabiliti e subordinatamente agli oneri ed obblighi imposti da questa Costituzione.

Art. 82. Gli oneri e le spese derivanti dalla percezione, amministrazione, esazione del fondo delle entrate fisse, costituiranno il primo aggravio sul medesimo, e l'entrata della Confederazione sarà in primo luogo destinata a far fronte alla spesa della Confederazione stessa.

Art. 83. Non potrà esser distratta dal tesoro della Confederazione alcuna somma se non per destinazione datale da una legge.

Ma fino alla scadenza di un mese dalla prima convocazione del Parlamento, il Governatore generale in Consiglio può distrarre dal tesoro e spendere quelle somme che saranno necessarie per la gestione di ogni ramo della pubblica amministrazione passato alla Confederazione e per le prime elezioni del Parlamento.

Art. 84. Quando un ramo della pubblica amministrazione di uno Stato fa passaggio alla Confederazione, tutti gli impiegati di quel ramo diverranno soggetti al controllo del potere esecutivo della Confederazione.

Quegli impiegati che non fossero mantenuti in servizio dalla Confederazione, a meno che essi siano nominati in qualche altro ufficio con pari stipendio al servizio pubblico

dello Stato, avranno diritto a percepire dallo Stato una pensione, un'indennità od altro compenso da pagarsi in base alla legge dello Stato all'atto della soppressione del loro ufficio.

Quegli impiegati che vengano mantenuti al servizio della Confederazione conserveranno tutti i loro diritti acquisiti o maturanti; potranno ritirarsi dall'ufficio nell'epoca e colla pensione o coll'assegno di riposo che sarebbero loro stati garantiti dalla legge nello Stato d'origine come se il servizio della Confederazione fosse una prosecuzione del servizio prestato allo Stato. Tale pensione od assegno di riposo sarà loro pagato dalla Confederazione; ma lo Stato ne corrisponderà alla Confederazione una parte la quale sarà calcolata dal tempo trascorso fra la cessazione del loro servizio allo Stato e la cessazione definitiva dal servizio e si terrà per base di tale calcolo lo stipendio loro corrisposto dallo Stato al momento del passaggio.

Quegli impiegati che al costituirsi della Confederazione si trovano al pubblico servizio di uno Stato e, per consenso del Governatore dello Stato medesimo, dietro parere del Consiglio esecutivo, passano al pubblico servizio della Confederazione, avranno gli stessi diritti come se fossero stati addetti ad un ramo della pubblica amministrazione (*Department*) passato alla Confederazione e fossero ritenuti al servizio della Confederazione stessa.

Art. 85. Quando un dipartimento dei pubblici servizi passa dallo Stato alla Confederazione:

1° Tutta la proprietà dello Stato, di qualunque specie essa sia; usata esclusivamente in dipendenza di detto dipartimento, passerà alla Confederazione; ma per i dipartimenti destinati al controllo delle dogane, dazi e concessioni, ciò avverrà soltanto per quel periodo di tempo che il Governatore generale in Consiglio dichiarerà necessario.

2° La Confederazione può acquistare qualsiasi proprietà dallo Stato, adoperata, ma non esclusivamente, in dipendenza di detto dipartimento; il valore della medesima se non sarà possibile venire ad un'intesa verrà accertato per approssimazione nello stesso modo in cui, secondo le leggi dello Stato vigenti all'atto in cui fu istituita la Confederazione, viene accertato dallo Stato stesso il valore della terra, o d'un interesse alla terra connesso.

3° La Confederazione compenserà lo Stato in ragione del valore d'ogni proprietà che ad essa fa passaggio in virtù del presente articolo; se non sarà possibile venire ad un accordo per il compenso, questo sarà determinato in base a leggi che il Parlamento farà a tale scopo.

4° La Confederazione, alla data stessa del passaggio di proprietà, assumerà le obbligazioni contratte dallo Stato in relazione al dipartimento che passa alla Confederazione.

Art. 86. All'atto dell'istituzione della Confederazione, l'esazione e il controllo dei diritti di dogana, dei dazi, e il controllo dei pagamenti per concessioni passeranno al potere esecutivo della Confederazione.

Art. 87. Durante un periodo di dieci anni dopo costituita la Confederazione e, passato questo termine, finché il Parlamento non disponga in modo diverso, dell'entrata netta che la Confederazione ritrae dai diritti di dogana e dai dazi, non più d'un quarto sarà annualmente destinato dalla Confederazione stessa per le sue spese.

La differenza, in conformità della presente Costituzione, sarà pagata ai diversi Stati o destinata al pagamento dell'interesse dei debiti dei diversi Stati, assunti dalla Confederazione.

Art. 88. Saranno stabiliti diritti di dogana uniformi nel termine di due anni dopo costituita la Confederazione.

Art. 89. Finché non siano imposti uniformi diritti di dogana:

1° La Confederazione metterà a credito di ciascuno Stato il reddito da essa raccolto entro il medesimo.

2° La Confederazione addebiterà a ciascuno Stato:

*a)* la spesa sostenuta nel rispettivo territorio dalla Confederazione per la sola continuazione e pel mantenimento dei singoli dipartimenti che ad essa hanno fatto passaggio dallo Stato, quali erano al momento del passaggio stesso;

*b)* la quota dello Stato, commisurata al numero dei suoi abitanti, per le altre spese della Confederazione.

3° La Confederazione pagherà a ciascuno Stato mese per mese la differenza che risultasse a favore dello Stato.

Art. 90. Imposti che siano uniformi diritti di dogana, il potere del Parlamento d'imporre diritti di dogana e dazi e di concedere privilegii di produzione e di esportazione, diventerà esclusivo.

Imposti che siano uniformi diritti di dogana, tutte le leggi dei diversi Stati che impongano diritti di dogana o dazi, o accordino privilegii di produzione o d'esportazione, cesseranno di aver effetto, ma qualsiasi concessione o convenzione per concessioni, legalmente pattuita dall'autorità o in forza dell'autorità di uno Stato sarà ritenuta valida se avvenuta prima del 14 giugno 1898, ma non in altri casi.

Art. 91. Nulla vieta in questa Costituzione che uno Stato dia aiuti o concessioni per l'estrazione dell'oro, dell'argento o d'altri metalli, o accordi, previo consenso delle due

Camere del Parlamento federale, espresso con apposita deliberazione, aiuti o privilegi di produzione o d'esportazione.

Art. 92. Imposti che siano diritti uniformi di dogana, il traffico, il commercio, la circolazione fra gli Stati con mezzi di trasporto interni o per via della navigazione marittima, saranno assolutamente liberi.

Ad onta peraltro di qualsiasi disposizione contenuta nella presente costituzione, gli effetti importati prima dell'imposizione dei diritti uniformi di dogana, in uno Stato o in una colonia la quale, durante la permanenza di detti effetti nel suo territorio, diventi Stato, saranno soggetti, quando passino in un altro Stato, dopo l'imposizione dei diritti uniformi, al pagamento di tutti i diritti richiesti per la rispettiva importazione nel territorio della Confederazione, detratti gli eventuali diritti già pagati sui medesimi quando furono importati la prima volta nello Stato.

Art. 93. Durante i primi cinque anni dopo l'imposizione di diritti uniformi di dogana e passato questo termine, finché il Parlamento non disponga in modo diverso:

1° I diritti di dogana a carico degli oggetti importati in uno Stato e che passano poi in altro Stato per il consumo, e i dazi pagati sugli oggetti prodotti e manufatti in uno Stato e che poi passano in un altro Stato per il consumo, debbono esser calcolati come percepiti non nel primo ma nel secondo;

2° Fermo restando il disposto del secondo comma del precedente articolo, la Confederazione accrediterà l'entrata, addebiterà la spesa e pagherà la differenza ai diversi Stati, come è prescritto, per il periodo precedente l'imposizione di diritti uniformi di dogana.

Art. 94. Dopo cinque anni dall'imposizione di diritti uniformi di dogana, il Parlamento potrà disporre, su quella base che meglio crederà, per il pagamento mensile ai singoli Stati di tutti gli avanzi delle entrate federali.

Art. 95. Ad onta di qualsiasi disposizione della Costituzione, il Parlamento dello Stato dell'Australia Occidentale, se questo dovrà considerarsi Stato originario, durante i primi cinque anni dopo l'imposizione di diritti uniformi di dogana, potrà imporre diritti di dogana sugli effetti introdotti nello Stato e non importati originariamente d'oltre i confini territoriali della Confederazione; e tali diritti saranno percepiti dalla Confederazione.

Ma qualsiasi diritto così imposto, e su qualsiasi oggetto, non dovrà eccedere, durante il primo di detti anni, il corrispondente diritto di dogana che gravava gli stessi effetti, in base alla legge dell'Australia Occidentale vigente all'atto dell'adozione dei diritti uniformi, né durante il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno dovrà eccedere rispettivamente quattro quinti, tre quinti, due quinti e un quinto di detti diritti; e tutti i

diritti stabiliti in dipendenza di questo articolo cesseranno allo spirare del quinto anno dopo l'imposizione dei diritti uniformi.

Se durante detto quinquennio il diritto doganale imposto sopra un oggetto in dipendenza di questo articolo fosse maggiore in un momento qualsiasi del diritto fissato dalla Confederazione per l'introduzione del medesimo, questo diritto più elevato sarà esatto quando l'oggetto venga importato nell'Australia Occidentale da oltre i limiti territoriali della Confederazione.

Art. 96. Durante un periodo di dieci anni dopo che la Confederazione è stata istituita e, dopo questo termine, finché il Parlamento non disponga in altro modo, il Parlamento può concedere aiuti finanziari ad uno Stato nei termini e alle condizioni che meglio parranno al Parlamento.

Art. 97. Finché il Parlamento non disponga in modo diverso, le leggi in vigore in una colonia che divenne già o che diviene Stato, sulla percezione dei redditi o sulle spese per conto del Governo della colonia e sul controllo e la revisione dei redditi e delle spese stesse, saranno applicate alla percezione dei redditi ed alle spese per conto della Confederazione, come la Confederazione o il Governo o un ufficiale della Confederazione fossero menzionati, quantunque volte le leggi menzionano la colonia o il Governo o un ufficiale della colonia.

Art. 98. Il potere del Parlamento di far leggi sul traffico e sul commercio si estende alla navigazione, ai trasporti marittimi e alle ferrovie appartenenti agli Stati.

Art. 99. La Confederazione, né per legge, né con altre norme sul traffico, sul commercio o sulle entrate, potrà accordare preferenze ad uno Stato né a parte d'uno Stato sopra un altro o sopra una parte d'altro Stato.

Art. 100. La Confederazione, né per legge, né con norme sul traffico e sul commercio, potrà menomare il diritto d'uno Stato o dei residenti in uno Stato all'uso ragionevole delle acque dei fiumi per la propria conservazione e per l'irrigazione.

Art. 101. Ci sarà una Commissione interfederale (*Inter-State Commission*) munita dei poteri esecutivi e amministrativi che il Parlamento giudicherà necessari attribuirle per l'applicazione e l'osservanza, entro i confini della Confederazione, delle disposizioni della presente Costituzione, relative al commercio e al traffico e delle leggi rispettive.

Art. 102. Il Parlamento potrà in ogni legge relativa al commercio e al traffico vietare, in materia di ferrovie, ogni disparità di trattamento, ogni trattamento di favore per parte d'un qualsiasi Stato o d'una qualsiasi autorità costituita entro uno Stato, se tale trattamento eccezionale sia ingiusto e irragionevole o torni a danno d'alcun altro Stato, fatta ragione ai riguardi dovuti per le responsabilità finanziarie che ogni Stato assume colla costruzione e col mantenimento delle sue ferrovie. Ma nello spirito di questa disposizione non deve ritenersi ingiusto, irragionevole o lesivo per altro Stato una

diversità di trattamento o un privilegio concesso, se tale non lo qualifichi la Commissione interfederale.

Art. 103. I membri della Commissione interfederale:

1° Saranno nominati dal Governatore generale in Consiglio;

2° Terranno il loro ufficio per sette anni, ma potranno esserne rimossi, entro questo periodo, dal Governatore generale in Consiglio, dietro richieste pervenute dalle due Camere del Parlamento durante la stessa sessione, la quale invochi la revoca per ragione di provata mala condotta od incapacità;

3° Riceveranno quel compenso che il Parlamento stabilirà, con che tale compenso non possa soffrir diminuzioni durante la loro permanenza in carica.

Art. 104. Nulla in questa Costituzione avrà per effetto di rendere illegittime le tariffe pel trasporto d'oggetti sulle strade ferrate di proprietà d'uno Stato, se le tariffe stesse siano giudicate dalla Commissione federale necessarie allo sviluppo economico del paese, purché le tariffe si applichino del pari agli oggetti che circolano nello Stato ed a quelli che vi sono introdotti dagli altri Stati.

Art. 105. Il Parlamento può assumere da ciascuno Stato il suo debito pubblico, esistente all'atto in cui venne istituita la Confederazione, od una parte del medesimo proporzionale al numero dei suoi abitanti, quale risulta dalle ultime statistiche della Confederazione e può convertire o rinnovare o consolidare detto debito o parte del medesimo; ciascuno Stato indennizzerà la Confederazione pei debiti così assunti; e dopo tale assunzione l'interesse relativo sarà dedotto e trattenuto dalle porzioni degli avanzi dell'entrata federale che competono ai singoli Stati; e quando gli avanzi non risultino sufficienti o non sussistano affatto, la differenza sarà pagata dai singoli Stati.

## CAPITOLO V – GLI STATI.

Art. 106. La Costituzione di ciascuno Stato della Confederazione, subordinatamente alla presente, rimarrà qual'era al momento in cui fu istituita la Confederazione, o qual'era all'atto dell'ammissione o dell'istituzione dello Stato, a seconda del caso, finché non sia modificata d'accordo colla costituzione dello Stato.

Art. 107. Ogni potere del Parlamento d'una Colonia che sia divenuta o diventi uno Stato, a meno che da questa Costituzione ne sia esclusivamente investito il Parlamento federale o sia sottratto al Parlamento dello Stato, continuerà qual'era nel momento in cui fu istituita la Confederazione o nel momento dell'ammissione o dell'approvazione della Costituzione dello Stato, a seconda del caso.

Art. 108. Ogni legge in vigore nella Colonia che sia divenuta o diventi uno Stato, concernente materie le quali rientrano nelle attribuzioni del Parlamento della Confederazione, subordinatamente alla presente Costituzione, resterà in vigore nello Stato; fintantochè il Parlamento federale non abbia adottato nuove disposizioni al riguardo, il Parlamento dello Stato, per modificare o abrogare queste leggi, avrà lo stesso potere che aveva il Parlamento della colonia finché questa non sia divenuta Stato.

Art. 109. Quando la legge d'uno Stato è in contraddizione con una legge della Confederazione, questa deve avere la prevalenza e quella rimarrà in vigore solo in quanto non sia in contraddizione coll'altra.

Art. 110. Le disposizioni di questa Costituzione relative al Governatore d'uno Stato si estendono e si applicano al Governatore in carica attualmente nello Stato o al primo funzionario esecutivo od amministrativo del Governo dello Stato.

Art. 111. Il Parlamento d'uno Stato può cedere qualsiasi parte del medesimo alla Confederazione e quando sarà avvenuta tale cessione e la relativa accettazione per parte della Confederazione, quella parte dello Stato diventerà soggetta alla giurisdizione esclusiva della Confederazione.

Art. 112. Dopo che siano imposti diritti uniformi di dogana, uno Stato può stabilire sulle importazioni ed esportazioni o sulle merci che passano nello Stato o ne sortono, quegli oneri che potranno essere necessari per l'esecuzione delle leggi ispettive dello Stato; ma il prodotto netto di tutte le tasse così imposte andrà a profitto della Confederazione e tutte queste leggi ispettive potranno essere annullate dal Parlamento della Confederazione.

Art. 113. Tutti i liquori fermentati, distillati o gli altri liquori nocivi che entrano nello Stato o che vi rimangono per l'uso, il consumo e la vendita o per deposito, saranno soggetti alle leggi dello Stato come se fossero prodotti entro il medesimo.

Art. 114. Senza il consenso del Parlamento della Confederazione, nessuno Stato potrà raccogliere né mantenere alcuna forza navale o militare né imporre alcuna tassa su proprietà di nessuna specie pertinenti alla Confederazione, né la Confederazione potrà imporre alcuna tassa su proprietà d'alcuna specie pertinenti ad uno Stato.

Art. 115. Uno stato non potrà coniar moneta, né ammettere altra moneta che d'oro o d'argento, come tipo monetario legale per il pagamento dei debiti.

Art. 116. La Confederazione non farà alcuna legge né per stabilire una religione, né per imporre un culto religioso, né per vietare l'esercizio d'una religione: nessuna dichiarazione confessionale sarà richiesta come condizione per alcun ufficio né per alcuna carica pubblica dipendente dalla Confederazione.

Art. 117. Un suddito della Regina residente in uno Stato non sarà soggetto in alcun altro Stato ad alcuna limitazione od eccezione, che non potesse essergli applicata se fosse un suddito della Regina residente nel medesimo.

Art. 118. Sarà data fede assoluta e pieno credito in tutta la Confederazione alle leggi, agli atti e documenti pubblici e ai procedimenti giudiziari di ogni singolo Stato.

Art. 119. La Confederazione deve proteggere ciascuno Stato dall'invasione e, su domanda del potere esecutivo dello Stato, dai torbidi interni.

Art. 120. Gli stati emaneranno disposizioni per la detenzione nelle rispettive prigioni delle persone accusate e condannate per offesa contro le leggi della Confederazione, e per punire le persone condannate per tali offese; e il Parlamento della Confederazione emanerà le leggi necessarie a dare effetto a tali disposizioni.

#### CAPITOLO VI – NUOVI STATI.

Art. 121. Il Parlamento può ammettere nella Confederazione ed istituire nuovi Stati, e può per tale ammissione od istituzione stabilire od imporre i termini e le condizioni che stimerà del caso, compresa l'estensione da dare alla rappresentanza rispettiva nelle due Camere del Parlamento.

Art. 122. Il Parlamento può far leggi per il governo dei territori ceduti da uno Stato alla Confederazione e da questa accettati, o di territori posti dalla Regina sotto l'autorità della Confederazione e da questa accettati, o di territori in altro modo acquisiti dalla Confederazione e può consentire che i medesimi abbiano una rappresentanza nelle due Camere del Parlamento e in quella misura e in quelle condizioni che stimerà del caso.

Art. 123. Il Parlamento della Confederazione, col consenso del Parlamento d'uno Stato e quando l'approvi la maggioranza degli elettori dello Stato medesimo chiamati a votare in merito, può accrescere, ridurre o in altro modo modificare i confini dello Stato, in quei termini e a quelle condizioni che potranno esser convenute; e col medesimo consenso può altresì emanare disposizioni in rapporto agli effetti e alle conseguenze per lo Stato interessato degli aumenti o delle diminuzioni o modificazioni di territorio.

Art. 124. Un nuovo Stato può essere formato mediante separazione di territorio da uno Stato, col consenso del rispettivo Parlamento; un nuovo Stato può altresì esser formato mediante l'unione di due o più Stati o di parti di più Stati, sempre col consenso dei Parlamenti degli Stati interessati.

#### CAPITOLO VII – DISPOSIZIONI DIVERSE.

Art. 125. La sede del Governo della Confederazione sarà stabilita dal Parlamento; e dovrà essere in un territorio ceduto alla Confederazione o da questa acquistato, del quale la Confederazione avrà il pieno possesso; questo territorio si dovrà trovare nello Stato della Nuova Galles del Sud, non più di cento miglia distante da Sydney.

Detto territorio abbraccerà un'area non minore di cento miglia quadrata e quella porzione del medesimo che risulti di proprietà della Corona sarà concessa alla Confederazione senza alcun corrispettivo.

Il Parlamento siederà a Melbourne finché non sia convocato nella nuova sede del Governo.

Art 126. La Regina può autorizzare il Governatore generale a nominare una persona o più persone insieme o separatamente come suo deputato o come suoi deputati in una parte della Confederazione perché esercitino in tale qualità, finché piaccia al Governatore generale, quei poteri e quelle funzioni del Governatore stesso che egli stimerà opportuno di deferir loro, subordinatamente a qualsiasi limitazione imposta od istruzione data dalla Regina; la nomina di tali deputati non menomerebbe l'esercizio di alcun potere o d'alcuna funzione per parte dello stesso Governatore generale.

Art. 127. Nel computo della popolazione della Confederazione o d'uno Stato o d'altra parte qualsiasi della Confederazione non saranno contati gli aborigeni.

## CAPITOLO VIII - MODIFICAZIONE DELLA COSTITUZIONE.

Art. 128. Questa Costituzione potrà essere modificata soltanto nei modi seguenti:

La proposta di legge per modificazioni alla medesima deve essere approvata dalla maggioranza assoluta di ciascuna Camera del Parlamento; in un periodo non minore di due mesi e non maggiore di sei da cotale approvazione per parte delle due Camere, la proposta stessa deve esser sottoposta in ciascuno Stato agli elettori aventi diritto di voto per l'elezione dei membri della Camera dei Rappresentanti.

Se una delle due Camere approva una tale proposta di legge a maggioranza assoluta e l'altra la respinge o trascura di approvarla o l'approva con qualche emendamento sul quale la prima non intenda accordarsi, e se dopo un periodo di tre mesi la prima, nella stessa sessione o nella susseguente, approva la detta proposta di legge a maggioranza assoluta con o senza alcun emendamento introdotto o convenuto dall'altra Camera e quest'altra Camera la respinge o trascura d'approvarla o l'approva con qualche emendamento sul quale la prima non intenda accordarsi, il Governatore generale può sottoporre la proposta di legge come è stata l'ultima volta formulata dalla prima delle

menzionate Camere con o senza emendamenti susseguentemente convenuti fra le due Camere, agli elettori di ciascuno Stato che abbia diritto di voto nelle elezioni della Camera dei rappresentanti.

Quando una proposta di legge è sottoposta agli elettori, il voto dev'essere raccolto come il Parlamento dispone. Ma finché il diritto alla qualifica d'elettore per i membri della Camera dei rappresentanti non diventi uniforme nella Confederazione, si computerà soltanto una metà degli elettori votanti per o contro la proposta di legge in ciascuno Stato dove prevalga il diritto elettorale degli adulti.

E se nella maggioranza degli Stati la maggioranza degli elettori votanti approva la proposta di legge e la maggioranza di tutti gli elettori votanti l'approva del pari, sarà presentata al Governatore generale per l'assenso sovrano.

Le modificazioni intese a diminuire la rappresentanza proporzionale d'uno Stato nell'una o nell'altra delle due Camere del Parlamento o il numero minimo dei rappresentanti d'uno Stato nella Camera dei rappresentanti ovvero ad accrescere, a diminuire o a modificare in altro modo i confini d'uno Stato, o ad alterare in qualsiasi modo le disposizioni della Costituzione in rapporto ai medesimi non potrà diventare legge se la relativa proposta non venga approvata dalla maggioranza degli elettori votanti in detto Stato.

#### FORMULE.

#### GIURAMENTO.

Io N. N. giuro d'essere fedele e di mantenermi obbediente a Sua Maestà la Regina Vittoria, ai suoi eredi e legittimi successori. Così *Dio mi aiuti!*

#### DICHIARAZIONE SOLENNE.

Io N. N. solennemente e sinceramente affermo e dichiaro di esser fedele e di mantenermi obbediente a Sua Maestà la Regina Vittoria, ai suoi eredi e legittimi successori.

*Nota.* – Il nome del Re o della Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda muta di tempo in tempo a seconda di chi siede sul trono.

## APPENDICE DOCUMENTI COSTITUZIONALI

### PROCLAMAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE AUSTRALIANA. PROCLAMA DELLA REGINA.

Vittoria R.,

poiché con legge approvata dal Parlamento negli anni sessantatreesimo e sessantaquattresimo del mio Regno, dal titolo: «Legge per la Costituzione della Confederazione australiana» è stabilito che la Regina potrà legalmente, previo parere del Consiglio privato, dichiarare con apposito proclama, che a datare da un determinato giorno e dopo di quello, dentro un anno e non più dell'approvazione di detta legge, gli abitanti della *Nuova Galles del Sud*, di *Vittoria*, del *Sud Australia*, *Queensland*, *Tasmania*, nonché dell'*Australia occidentale*, quando Sua Maestà consenta anche all'adesione degli abitanti dell'*Australia occidentale*, siano uniti in una repubblica federale sotto il nome di Confederazione d'Australia;

E poiché Noi consentiamo che gli abitanti dell'*Australia occidentale* aderiscano a tale unione;

Noi così, dopo e con il parere del Nostro Consiglio privato abbiamo ritenuto conveniente emanare questo Nostro Regio Proclama, e con esso dichiariamo che il 1° gennaio 1901 e dopo questo giorno, i popoli della *Nuova Galles del Sud*, di *Vittoria*, del *Sud Australia*, del *Queensland*, della *Tasmania* e dell'*Australia occidentale* saranno uniti in una Repubblica federale col nome di Confederazione d'Australia.

Dato nella Nostra Corte di Balmoral il 17 dicembre dell'anno del Signore 1900, sessantaquattresimo del Nostro Regno.

Dio protegga la Regina!

FONTE:

Attilio Brunialti, *Costituzioni esotiche*, in «Biblioteca di scienze politiche e amministrative», Ser. 2., Scelta collezione delle opere moderne italiane e straniere di diritto amministrativo e costituzionale, diretta da Attilio Brunialti, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, Milano-Napoli-Palermo-Roma, vol. 10 (1912).